



PROMOZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 64/2018

OGGETTO:	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL ME.PA. CODICE C.I.G.: Z9523A6A13.
----------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, il quale introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

ATTESO

- che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- che con tale Regolamento viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati di dimostrare:
  - a) di avere adottato le misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  - b) che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
  - c) che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - contenga una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

PRESO ATTO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possano arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

CONSIDERATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno), che introduce modifiche numerose e sostanziali in tema di trasparenza e diritto d'accesso e impone un significativo restyling della sezione amministrazione trasparente del sito internet e l'adozione di misure organizzative per garantire il nuovo ed ampio diritto di accesso;

CONSIDERATO che il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in seguito all'approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento ha disciplinato la nuova figura del “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer - DPO), che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

VISTE le “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”, adottate il 13 dicembre 2016 dall’apposito Gruppo di Lavoro in sede europea, ed in particolare il punto 10 il quale testualmente recita: <....*Gli “altri compiti e funzioni” del RPD non devono comportare conflitti di interessi. Ciò significa, in primo luogo, che il RPD non può rivestire, all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali. Si tratta di un elemento da tenere in considerazione caso per caso guardando alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare del trattamento o responsabile del trattamento.*

*A grandi linee, possono sussistere situazioni di conflitto all’interno dell’organizzazione con riguardo a ruoli manageriali di vertice (amministratore delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, responsabile sanitario, direzione marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento>;*

#### ACCERTATO

- che il conflitto di interessi, data l’organizzazione dell’ATER di Potenza, riguarderebbe la maggior parte del personale ed in particolare la dirigenza;
- che tra il personale interno dell’Azienda non sono presenti, in ogni caso, le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO il quale, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “*conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39*” del medesimo GDPR;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare per l’Azienda un DPO esterno che supporti l’Amministrazione nello svolgimento delle seguenti attività:

- analisi dei procedimenti amministrativi ed estrapolazione dei sottostanti trattamenti dei dati;
- analisi della liceità dei trattamenti ex artt.5 e 6 del GDPR;
- valutazione del rischio accettabile; predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita deliberazione;
- individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d’impatto;
- attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
- indicazione delle azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;
- redazione del PIA ex art.35;

VISTA la delibera n. 21, adottata dall’Amministratore Unico in data 21.05.2018 con la quale si è stabilito di affidare il servizio di “Responsabile della protezione dei dati” - Data Protection Officer o DPO - ad un professionista esterno;

VISTO il preventivo di spesa, acquisito al protocollo aziendale n. 0007395 del 18.05.2018, con cui la società WEMAPP srls, con sede in Potenza alla via Della Tecnica n. 24, P.IVA 019311590762, presente sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), ha offerto per l'erogazione del servizio di consulenza finalizzato all'allineamento ai requisiti del GDPR, l'importo di €. 4.000,00 oltre IVA, per 12 mesi;

VISTO l’art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge n. 44/2012;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 502, della L. n. 208/2015 che prevede l'obbligo del ricorso al MePA, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ATTESO che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni,

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge di cui sopra, l’ATER Potenza ha provveduto alla registrazione nel sistema di convenzione Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

## PRESO ATTO

- che non risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi a quelli di cui in narrativa;
- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (Oda) e di richiesta d'offerta (Rdo);
- che l'ordine diretto è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di acquistare sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli bandi;

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A. (ordine di acquisto);

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale testualmente recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016;

RICHIAMATO espressamente l'art. 36, comma 1, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che i principi posti dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 con ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

## DATO ATTO

- che il bando di riferimento per la ricerca del servizio è denominato *“ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”*;
- che l'operatore economico Wemapp srls è presente sul catalogo con il Codice articolo dpo001 - Nome commerciale: nomina a data protection officer e adeguamento RE 2016/679 (GDPR);

ACQUISITO dall'ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: Z9523A6A13;

DATO ATTO che, in considerazione dell'importo del servizio in parola, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto;

RITENUTO che l'importo presentato risulta congruo rispetto alle prestazioni previste;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016, alla società WEMAPP SRLS;

ATTESO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

VISTO l'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere indefettibilmente agli obblighi di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda, in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1. di affidare alla società WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla via Della Tecnica n. 24, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 - tramite l'utilizzo del mercato elettronico, - il servizio di "Responsabile per la protezione dei dati (DPO)", finalizzato all'allineamento ai requisiti del GDPR per l'importo di € 4.000,00, oltre IVA, per 12 mesi;
2. di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
4. di dare atto che:
  - a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: supportare il DPO nel puntuale e corretto adempimento delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo n. 679/2016 e garantire che il trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all'interno dell'Azienda avvenga in maniera lecita e legittima;
  - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di supporto al Responsabile per la protezione dei dati (DPO) dell'ATER di Potenza;
5. di impegnare la spesa di € 4.000,00;

6. di aver accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1, comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell'ATER di Potenza.

La presente determinazione, costituita da 7 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

<b>OGGETTO:</b>	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL ME.PA. CODICE C.I.G.: Z9523A6A13.
-----------------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)</p> <p style="text-align: center;"> <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>                  (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)                  F.to: Vincenzo Pignatelli             </p>
---

**PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
<p>UNITA' DI DIREZIONE                      "PROMOZIONE E COORDINAMENTO,                      GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"</p> <p><b>IL DIRETTORE</b>                      (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                      F.to: Vincenzo Pignatelli</p>	
Data	